

STATUTO ASSOCIAZIONE

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI, DURATA

Articolo 1 - E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della Legge 383/2000, l'Associazione di promozione sociale denominata "ASSOCIAZIONE ITALIANA COMPOSTAGGIO", in sigla AIC, con sede legale in Roma.

L'Associazione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, può dotarsi di sedi periferiche su mandato e specifiche del Consiglio Direttivo.

Articolo 2 - La AIC è una libera Associazione senza finalità di lucro, aperta ad Enti Pubblici, Associazioni, Organismi privati e persone fisiche. Essa ha per scopo la promozione, ai fini della sostenibilità, della resilienza, della circolarità delle economie e dei territori e delle loro comunità, dell'uso razionale ed efficiente della risorsa costituita dai materiali organici attraverso impianti di piccola taglia, organizzazioni a rete, il più vicino possibile al luogo di produzione dei materiali stessi e di utilizzo del compost prodotto. Sono esempi di queste attività il compostaggio domestico, collettivo, di comunità e di prossimità. L'Associazione persegue essenzialmente finalità sociali nell'interesse del

Paese, oltre che dei cittadini e degli utilizzatori finali del compost.

Essa ha per oggetto in particolare di:

- diffondere informazioni e costruire capacità, conoscenze e divulgare esperienze di compostaggio a piccola scala tra i diversi operatori economici, pubblici e culturali al fine di costruire la fiducia sui piccoli impianti locali, anche in attuazione dei principi di prossimità, sussidiarietà e di specifici programmi promossi da enti ed istituzioni pubblici e privati;

- intrattenere contatti diretti con le Pubbliche Amministrazioni e con Soggetti Privati, attraverso consulenze e fornendo agli Enti pubblici suggerimenti e raccomandazioni utili anche ai fini di aggiornamento, semplificazione e razionalizzazione normativa, alla programmazione e a politiche tariffarie incentivanti il compostaggio a piccola scala; ai Soggetti Privati affiancamento nell'iter tecnico - amministrativo per l'adozione del compostaggio locale;

- effettuare studi, ricerche, sondaggi, analisi, inchieste anche sostenendole finanziariamente con borse di studio, assegni di ricerca, premi e altri strumenti;

- promuovere il compostaggio domestico come pratica integrata

al compostaggio di comunità coerente con i principi di sostenibilità ed efficienza nella gestione della frazione organica e funzionale alla riduzione dei rifiuti prodotti;

- organizzare e svolgere corsi di formazione, seminari, convegni, workshop;

- partecipare a comitati, gruppi di lavoro, commissioni, ogni volta che questo sia reputato utile;

- aderire ad associazioni nazionali ed estere che perseguano finalità analoghe o complementari;

- condurre più generalmente tutte quelle azioni suscettibili di contribuire all'ampliamento delle conoscenze, al progresso delle tecniche e delle realizzazioni per quel che concerne i piccoli impianti locali di trattamento della frazione organica dei rifiuti, di scarti alimentari e della cura del verde, della loro conduzione e della valorizzazione e utilizzo del compost prodotto;

- intraprendere iniziative e programmi congiunti al fine di promuovere l'attività e la crescita di associazioni aderenti o che abbiano finalità analoghe;

- valorizzare le professioni e i servizi del settore della gestione locale dei materiali organici e e a tal fine promuovere la realizzazione della certificazione delle

competenze professionali, dei macchinari, delle strutture di servizio, delle reti, dei processi e del compost prodotto;

- svolgere attività editoriale per la pubblicazione di periodici, opuscoli, libri, prodotti multimediali, siti web e altre iniziative simili in tema della corretta gestione dei materiali organici e comunque connessi alla propria attività secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 3 - La durata dell'associazione è fissata al 31 dicembre 2036 salvo proroga o anticipato scioglimento.

TITOLO II SOCI

Articolo 4 - Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche che abbiano raggiunto la maggiore età, le Associazioni, gli Organismi privati, gli Enti pubblici anche di nazionalità estera, che intendono effettivamente contribuire alla sua attività.

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo: gli eventuali dinieghi debbono essere motivati.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Articolo 5 - I Soci si distinguono in:

"Soci Fondatori";

"Soci Sostenitori";

"Soci Ordinari".

Sono Soci Fondatori: tutti i firmatari dell'Atto Costitutivo dell'Associazione.

Alla adesione dell'ENEA, Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali (SSPT), è attribuito lo status di socio fondatore, indipendentemente dalla data di adesione alla Associazione.

Sono Soci Sostenitori: i soggetti che intendono sostenere l'Associazione finanziariamente con una quota annuale decisa dal Consiglio Direttivo e pari almeno a dieci volte quella minima di un socio ordinario.

Sono Soci Ordinari: tutti gli altri che si distinguono nelle categorie associative individuate dal Consiglio Direttivo. La quota associativa annuale è decisa dal Consiglio Direttivo per ogni categoria.

Le iscrizioni dei soci avvengono dietro loro richiesta,

successivamente al pagamento della quota associativa e delibera del Consiglio Direttivo. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato. La qualifica di Socio si perde nei casi previsti dal successivo articolo 9.

Articolo 6 - I Soci sono tenuti:

- ad osservare lo Statuto e le delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- a diffondere la conoscenza dell'Associazione in tutti gli ambienti interessati;
- a collaborare per il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- a segnalare irregolarità, abusi e quant'altro dovessero rilevare nell'ambito delle attività di interesse dell'Associazione;
- a fare un uso corretto e responsabile dello status di Socio verso terzi;
- al versamento delle quote associative entro il 31 dicembre di ogni anno nella misura annualmente fissata dal Consiglio Direttivo.

Le quote associative sono intrasferibili.

ENEA è esentato dal versamento delle quote annuali in quanto contribuisce alle attività promosse dalla AIC sulla base

dell'apposita Convenzione da stipulare fra i due soggetti.

Articolo 7 - I Soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di:

- partecipare alle assemblee, esercitando l'elettorato attivo e passivo
- farsi rappresentare in Consiglio Direttivo in conformità delle norme di cui all'art. 13;
- partecipare all'attività sociale alle condizioni di volta in volta stabilite: riunioni, convegni, congressi ed altre manifestazioni organizzate dalla AIC;
- ricevere informazioni e notizie utili sull'attività dell'Associazione

Articolo 8 - I Soci, indipendentemente dalla loro classificazione, hanno diritto in sede di Assemblea ad esprimere un solo voto.

Articolo 9 - La qualifica di socio si perde per dimissioni, decesso, esclusione, scioglimento della società/ente associato, per mancato pagamento della quota annuale o per radiazione provocata da gravi motivi e decisa dal Consiglio Direttivo. Le dimissioni devono essere segnalate con lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla Associazione entro il mese di novembre ed hanno effetto dal primo gennaio

dell'anno successivo. Le dimissioni non esimono il Socio dagli obblighi finanziari pregressi.

Articolo 10 - L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio che:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) si renda moroso del versamento del contributo annuale;
- c) svolga o tenti di svolgere attività in contrasto o in concorrenza agli interessi dell'Associazione;
- d) in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.
- e) non rispetti il dettato del regolamento interno.

L'esclusione diventa operante dalla comunicazione all'escluso e della successiva annotazione nel libro Soci.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

Articolo 11 - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Comitato scientifico;
- il Collegio dei Garanti, o il Collegio dei Revisori dei

Conti.

Articolo 12 - L'Assemblea è costituita da tutti i Soci aventi diritto al voto. Un Socio può farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega scritta. Un Socio può raccogliere deleghe da parte di un massimo di cinque soci.

All'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, quanti espressamente invitati dal Presidente.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Il Presidente convoca, inoltre, l'Assemblea quando ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o la metà dei soci o almeno due soci sostenitori.

Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante avviso spedito via mail a tutti gli aventi diritto, almeno venti giorni prima della seduta.

L'avviso deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione che potrà essere svolta in locali idonei anche fuori dalla sede legale.

L'Assemblea, che delibera a semplice maggioranza di voti espressi, è valida in prima convocazione quando siano presenti oltre la metà dei Soci, ed in seconda convocazione, qualunque

sia il numero degli intervenuti.

Articolo 13 - L'Assemblea, presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza, da un Vice Presidente nominati dal Consiglio Direttivo, ha il compito di:

- approvare i bilanci consuntivo e preventivo accompagnati dalle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Garanti o del Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto;
- eleggere tra i Soci i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere i membri del Collegio dei Garanti o, qualora lo ritenga opportuno, eleggere i membri del Collegio dei Revisori dei Conti ed il relativo Presidente;
- approvare le modifiche dello Statuto;
- approvare eventuali regolamenti;
- deliberare in merito ad ogni altra proposta del Presidente o del Consiglio Direttivo.

Delle deliberazioni dell'Assemblea fa fede il libro dei Verbali firmati dal Presidente e dal Segretario della adunanza.

Articolo 14 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad massimo di undici membri.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei

voti espressi.

Qualora alcuni consiglieri cessino dalla loro funzione prima della scadenza del triennio, il Consiglio può venire integrato su proposta del Presidente e di concerto con gli altri membri del Consiglio stesso e con i soci sostenitori.

I nuovi componenti, nominati a triennio in corso, scadono dalla carica alla fine del triennio stesso.

Al fine di economicità ed efficienza le sedute del Consiglio Direttivo possono effettuarsi anche in modalità telematiche.

Il Consiglio Direttivo è convocato, con richiesta di presenza fisica, dal Presidente almeno una volta l'anno, con avviso inviato a tutti i componenti almeno quindici giorni prima della data di convocazione.

Può inoltre essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando richiesto dalla maggioranza dei Consiglieri.

In caso d'urgenza la convocazione può farsi via mail almeno tre giorni prima della seduta.

Partecipano al Consiglio Direttivo senza diritto di voto il Presidente del Comitato Scientifico, il Presidente dei Revisori dei Conti e quanti espressamente invitati dal Presidente. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente

o, in caso di assenza, dal Vice Presidente, in difetto, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano d'età.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo fa fede il libro dei Verbali firmati dal Presidente e dal Segretario della adunanza.

Articolo 15 - Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, e la responsabilità della gestione dell'Associazione. In particolare esso ha i seguenti compiti:

- curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- deliberare il compimento di tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- nominare il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario Generale;
- nominare il Presidente del Comitato Scientifico e su proposta di quest'ultimo, nominare i membri componenti;
- promuovere tutti i provvedimenti intesi allo sviluppo e al conseguimento degli scopi associativi.

- stabilire le categorie associative in cui suddividere i Soci Ordinari per venire incontro alle diverse esigenze di Soci di diversa natura dal singolo cittadino, all'Ente pubblico alla Società privata;
- stabilire l'importo delle quote associative, differenziate per categorie di Soci, nonché gli eventuali contributi straordinari dei Soci;
- verificare il rispetto dei requisiti di ammissione previsti all'art. 4 per i nuovi Soci e sorvegliare che non venga fatto un uso indebito dello status di Socio da parte dei Soci stessi;
- deliberare sul recesso, sulla radiazione ed esclusione dei Soci;
- predisporre i bilanci consuntivi e preventivi, accompagnati dalle rispettive relazioni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- deliberare su qualsiasi altra iniziativa o proposta del Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di costituire Comitati tecnico scientifici per la realizzazione delle attività e di

nominarne i membri, nonché nominare responsabili operativi per incarichi specifici di particolare rilevanza.

Articolo 16 - La carica di Presidente è attribuita dal Consiglio Direttivo che decide anche del relativo mandato.

Il Presidente resta in carica per la durata del rispettivo mandato consiliare ed è rieleggibile.

Il Presidente ha il compito di governare tutta l'attività associativa.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, con facoltà di delega ad altro componente della Presidenza, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

Articolo 17 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti, esso dura tre anni.

Ad esso è demandato il controllo dell'andamento amministrativo, la verifica della contabilità e la presentazione all'Assemblea della relazione di bilancio.

A tale fine il Collegio:

- esamina il bilancio annuale e le relazioni consuntive

preventive e presenta le sue osservazioni all'Assemblea;

- partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;

- compie ogni opportuno atto di controllo contabile e di legittimità.

Nel caso in cui un Revisore supplente subentri ad uno effettivo, la prima Assemblea successiva dovrà nominare un Revisore effettivo ed un Revisore supplente.

Articolo 18 - Il Comitato Scientifico è l'organo tecnico-consultivo dell'AIC la cui funzione è di supporto al Consiglio Direttivo nella valutazione degli studi e delle proposte intese allo sviluppo e al conseguimento degli scopi associativi.

Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente del Comitato Scientifico e, su proposta di quest'ultimo, nomina i membri componenti. Il numero dei membri sarà stabilito in base alle competenze tecnico-scientifiche presenti tra i soci dell'AIC.

Il Presidente partecipa al Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

La durata della carica dei membri del Comitato scientifico è analoga e contestuale a quella del Consiglio Direttivo.

Il Comitato scientifico si avvale di Enea-Agenzia nazionale

per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 19 - Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti; esso dura tre anni.

Il Collegio dei Garanti è l'organo che sovrintende all'applicazione dello Statuto e dei Regolamenti.

Al Collegio dei Garanti è demandata la risoluzione di tutte le controversie di natura disciplinare che possono sorgere in sede di svolgimento del rapporto sociale.

Nel caso in cui un Garante supplente subentri ad uno effettivo, la prima Assemblea successiva dovrà nominare un Garante effettivo ed un Garante supplente.

TITOLO IV PATRIMONIO E INTROITI

Articolo 20 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote associative versate dai soci e da eventuali contributi e finanziamenti di altri Enti;
- da eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali deliberate dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo;
- da eventuali lasciti ereditari e donazioni;
- dai contributi dello stato, delle regioni, di enti locali,

di enti e di istituzioni pubblici;

- dai contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali.

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione.

Le uscite sono costituite dalle spese sostenute e documentate per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione compreso eventuali rimborsi spese per le attività dei soci previste in bilancio.

Gli introiti dell'Associazione sono costituiti:

- dai contributi versati dai Soci;

- dai corrispettivi specifici e dai contributi supplementari a fronte di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate, in conformità alle finalità istituzionali;

- da entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;

- da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli

obiettivi istituzionali;

- da erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- da altri proventi e dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

TITOLO V ESERCIZIO SOCIALE-BILANCIO

Articolo 21 - L'anno finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo provvede entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio alla compilazione del Bilancio e della relazione ed a sottoporli al Collegio dei Revisori dei Conti e quindi all'approvazione dell'Assemblea.

Il Bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Eventuali avanzi di gestione sono riportati a nuovo.

Eventuali disavanzi sono coperti con le modalità stabilite dall'Assemblea che approva il bilancio.

TITOLO VI MODIFICHE STATUTARIE

Articolo 22 - Per le modifiche al presente Statuto è necessaria una delibera dell'Assemblea in prima convocazione con il voto favorevole che rappresenti almeno la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i Soci, ed in seconda

convocazione con il voto favorevole che rappresenti almeno il venti per cento dei voti spettante a tutti i Soci.

L'Assemblea può anche ricorrere alla delibera per referendum secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e per la validità delle deliberazioni è necessario che pervenga il voto che rappresenti la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i Soci.

TITOLO VII SCIoglimento E NOMINA DEL LIQUIDATORE

Articolo 23 - Lo scioglimento dell'Associazione, oltre che nei casi previsti dalla Legge, potrà essere deliberato in ogni momento dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati.

Verificatasi una delle cause di scioglimento, l'Assemblea provvede a nominare, entro trenta giorni, un liquidatore con la maggioranza di cui al precedente comma.

Con la nomina del liquidatore cessano la loro funzione i membri del Consiglio Direttivo.

I beni che residueranno dalla liquidazione saranno devoluti ad altra Associazione che abbia finalità analoghe o a fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione espressamente indicata dalla legge.

NORMA FINALE

Articolo 24 - Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.